



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del Lavoro | Revisore Legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del Lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del Lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del Lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del Lavoro

Circolare n. 075 – 27 Settembre 2021

EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

➤ INTRODUZIONE GENERALIZZATA DEL “GREEN PASS” NEI LUOGHI DI LAVORO: LE INDICAZIONI FORNITE DALLO STUDIO

Si ricorda che, come già comunicato, il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21 Settembre 2021, il Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 con decorrenza Venerdì 15 Ottobre 2021.

In base a quanto disposto dalla norma risultano numerosi gli adempimenti documentali che le aziende dovranno porre in essere per risultare aderenti alla normativa: delega al lavoratore incaricato del controllo, informativa privacy, cartellonistica, registro controllo ecc.

Si precisa che lo Studio fornirà copia integrale della documentazione necessaria non appena verranno fornite le indicazioni operative necessarie. Si invitano quindi le aziende clienti ad attendere il rilascio delle stesse, così da evitare inutili duplicazioni del materiale.

In attesa del rilascio della documentazione definitiva, si consiglia di cominciare ad avvisare i lavoratori delle novità introdotte dal D.L. n. 127/2021 (obbligo generalizzato dell'esibizione del Green Pass) attraverso il format proposto al termine della presente circolare, eventualmente richiedibile in formato editabile al proprio referente di Studio.

Sempre con riferimento alle indicazioni operative che perverranno a breve dagli enti preposti, si precisa che lo Studio organizzerà a breve un ulteriore webinar in cui verranno trattati gli aspetti più pratici legati all'introduzione del nuovo obbligo.

In attesa di aggiornamenti circa la documentazione definitiva, nel caso di necessità ed al fine di approfondire le importanti novità introdotte si ricorda che lo Studio mette a disposizione i seguenti contributi:

- [Circolare di approfondimento \(n. 074/2021\)](#);
- [Registrazione del Webinar "Green Pass: l'introduzione del certificato verde all'interno dei luoghi di lavoro"](#);
- [Slide predisposte in occasione del Webinar "Green Pass: l'introduzione del certificato verde all'interno dei luoghi di lavoro"](#).

➤ **AGEVOLAZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI "UNDER 36", AUTORIZZAZIONE PERVENUTA DALL'UNIONE EUROPEA**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato, nel question time tenutosi il 15 Settembre 2021 presso la Commissione lavoro alla Camera, che la Commissione Europea ha dato esito positivo alla procedura autorizzativa relativa alle agevolazioni all'assunzione di giovani "under 36".

Per avanzare in concreto le istanze relative ad assunzioni già effettuate, fruendo dell'agevolazione sia con riferimento agli arretrati che alla quota corrente, bisognerà ora attendere prossima circolare INPS che andrà a stabilire le concrete modalità operative per la fruizione della decontribuzione.

Si ricorda che l'agevolazione "Under 36" risulta valida per nuove assunzioni a tempo indeterminato (con esclusione dell'apprendistato) e trasformazioni di contratti a termine decorrenti dal 1° Gennaio 2021 e fino al 31 Dicembre 2022 con riferimento a soggetti di età inferiore a 36 anni che non hanno mai avuto un rapporto a tempo indeterminato nell'intera carriera lavorativa. L'agevolazione consiste nell'esonero totale dai contributi previdenziale INPS a carico azienda per un periodo massimo di 3 anni all'interno del tetto massimo pari ad euro 6.000,00. Lo sgravio è riservato alle aziende che non hanno provveduto nei 6 mesi precedenti e che non provvederanno nei 9 mesi successivi a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO, licenziamenti economici) di lavoratori aventi la stessa qualifica e situati all'interno della stessa unità produttiva.

➤ AMMORTIZZATORE SOCIALE PER LE REALTA' ARTIGIANE, FSBA: STANZIATE ULTERIORI NUOVE RISORSE PER SBLOCCARE I PAGAMENTI CIG

Il Ministero del Lavoro ha comunicato l'emanazione di due ulteriori decreti, con i quali sono state trasferite nuove risorse finanziarie a FSBA, il Fondo di solidarietà bilaterale degli artigiani, sulla base delle richieste di fabbisogno avanzate dal Fondo stesso a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19. Tali risorse si aggiungono a quelle già erogate nel corso del 2021, per un importo complessivo di oltre 544 milioni di euro.

Sulla base di questi nuovi fondi, di conseguenza, continueranno ad essere disposti a breve i pagamenti delle somme destinate ai lavoratori a titolo di cassa integrazione.

➤ INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL GREEN PASS/OBBLIGO VACCINALE: ADEGUAMENTO DELLE LETTERE DI ASSUNZIONE

A seguito dell'introduzione generalizzata dell'obbligo di esibizione del c.d. Green Pass (D.L. n. 127/2021) o dell'obbligo vaccinale (D.L. n. 44/2021 e D.L. n. 122/2021), con le diverse rispettive decorrenze, per le aziende clienti che provvedono in autonomia alla predisposizione delle lettere di assunzione, si consiglia di inserire all'interno dei contratti di lavoro la seguente precisazione:

"Con le diverse decorrenze previste dalla normativa attualmente in vigore, si precisa che l'instaurazione del rapporto di lavoro nonché la sua regolare prosecuzione risulta del tutto subordinata alla regolare esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (c.d. "Green Pass") o all'obbligo vaccinale anti COVID-19 in funzione della specifica attività svolta ai sensi del D.L. n. 44/2021, D.L. n. 122/2021, D.L. n. 127/2021 e/o di eventuali normative successive e/o modificazioni e/o integrazioni, quanto meno fino al 31 Dicembre 2021 (o diverso termine eventualmente introdotto) e fatte salve intervenute modifiche di carattere normativo."

Con l'occasione si ricorda alle aziende di contattare prontamente lo Studio nel caso di necessità di assistenza nella predisposizione delle lettere di assunzione, alla luce della delicatezza dell'adempimento, soprattutto in una situazione ancora del tutto emergenziale.

➤ DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI, COMMERCIO E SPETTACOLO: PRIME INDICAZIONI INPS NELL'ATTESA DELLA FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'INPS, con la circolare n. 140 del 21 Settembre 2021, fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla decontribuzione, prevista dall'articolo 43 del

Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, per i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo

La norma ha previsto, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. L'esonero può trovare applicazione entro il 31 Dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Con la presente circolare l'Istituto fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, rimandando ad un prossimo messaggio le indicazioni operative necessarie per fruire concretamente dell'agevolazione.

Per ulteriori necessità di approfondimento è possibile prendere visione del testo completo del documento:

- [Circolare INPS n. 140 del 21 Settembre 2021](#)

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

(SU CARTA INTESTATA AZIENDA)

Comunicazione aziendale interna

Settembre 2021

Ai Lavoratori

OGGETTO: GESTIONE DELL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO E RICHIESTA "GREEN PASS"

Con la presente si comunica che **con decorrenza Venerdì 15 Ottobre 2021** entreranno ufficialmente in vigore le disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 21 Settembre 2021, n. 127, di seguito brevemente riassunte:

Dal 15 Ottobre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza (eventualmente prorogabile), al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato ed ai fini dell'accesso nei luoghi in cui la predetta attività viene svolta è fatto obbligo di possedere e di esibire su richiesta la Certificazione Verde COVID-19** (c.d. "Green Pass").

Il Datore di lavoro (o un suo delegato) risultano quindi tenuti ad autorizzati a verificare il rispetto di tale obbligo (esibizione del "Green Pass"), richiedendo eventualmente (nel caso venga ravvisata la necessità) anche un documento di identità al lavoratore.

Nel caso in cui i lavoratori comunichino di non essere in possesso della Certificazione Verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, saranno sospesi dalla prestazione lavorativa e collocati in assenza ingiustificata, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, ed in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Esclusivamente per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro eventualmente stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta per ulteriori 10 giorni, e in ogni caso non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Per il periodo di sospensione non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione verrà comunicata immediatamente al lavoratore interessato e sarà efficace fino alla presentazione della Certificazione Verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 Dicembre 2021, termine attuale di cessazione dello stato di emergenza (eventualmente prorogabile).

(SU CARTA INTESTATA AZIENDA)

Ferma restando la decorrenza dell'obbligo (**Venerdì 15 Ottobre 2021**), in considerazione degli obblighi sopra descritti, si invita cortesemente il personale a verificare, sin da ora, di essere o meno in possesso della certificazione richiesta per poter accedere ai luoghi ove verrà svolta la prestazione lavorativa.

Si richiede, in aggiunta a tutto il personale, la massima collaborazione in occasione delle attività verifiche che il datore di lavoro (o suo delegato) andrà a svolgere in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione che verrà prestata, si porgono distinti saluti.

Il Datore di Lavoro
